

Pubblicato il 10/06/2022

N. 00267/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00951/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 951 del 2022, proposto da Di Gennaro S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c.so Garibaldi 181 c/o Avv. Vitolo;

contro

Irpiniambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

a) del Decreto n. 72 del 7.4.2022 con cui la Irpiniambiente s.p.a. ha aggiudicato il servizio di ricezione, selezione e valorizzazione multimateriale leggero (plastica e lattine) da raccolta differenziata della Provincia di Avellino C.E.R. 15 01 06 – CIG: 90910782E5; b) del verbale di gara n. 3 del 16.3.2022; c) della nota pec prot. n. 4190 del 31.3.2022, conosciuta soltanto in data 26.4.2022 a seguito di accesso agli atti amministrativi; d) della nota prot. n. 3522 del 16.3.2022 con cui la S.A. ha richiesto giustificazioni inerenti il costo della manodopera alla Ambiente s.p.a.; e) del parere istruttorio prot. n. 4214 del 1.4.2022, di contenuto sconosciuto; f) di ogni altro atto, provvedimento, verbale di gara, non notificati né altrimenti comunicati alla ricorrente di cui si ignorano gli estremi ed il contenuto, e comunque lesivi degli interessi della ricorrente; nonché

PER LA DICHIARAZIONE DELL'INEFFICACIA

del contratto che sia stato o dovesse essere stipulato nelle more del giudizio; ovvero

CON LA DOMANDA DI SUBENTRO

dell'odierna ricorrente, seconda classificata in graduatoria, nell'aggiudicazione e nel contratto ai sensi dell'art. 121 c.p.a.; e, in via subordinata,

PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

nell'ipotesi in cui non fosse possibile il subentro, per il ristoro di tutti i danni gravi subiti dalla ricorrente in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso, ovvero per il risarcimento del lucro cessante, danno emergente e danno curriculari e con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del giudizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambiente S.p.A. e di Irpiniambiente S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di decisione sul merito del ricorso, allo stato degli atti sembra difettare il *fumus boni juris*, in quanto:

- in relazione al motivo di ricorso relative alla individuazione del CCNL, occorre evidenziare che la società Ambiente s.p.a. ha dichiarato l'applicazione del CCNL di "Igiene Ambientale", il quale è in concreto applicato al personale qualificato di "Impiegato Tecnico", mentre in sede di giustificazione è stata operata non una modifica dell'offerta ma una mera specificazione, indicandosi in tale sede l'applicazione anche del CCNL di "Pulizia Industria" per il personale operaio;

- in relazione al motivo di ricorso relativo alla indicazione del numero dei lavoratori e al costo della manodopera, il Collegio rileva che la odierna controinteressata in sede di chiarimenti ha illustrato il numero dei lavoratori da impiegare, e tale specificazione non ha modificato l'offerta, limitandosi a puntualizzare le voci del costo relativo alla manodopera;

Compensate le spese della fase cautelare in ragione della controvertibilità delle questioni esaminate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare, e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO